



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Relatore
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 4 giugno 2013 il relatore Cons. Paolo Peluffo.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 8187/1.13.9 del 9 maggio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, in cui, dopo aver ripercorso i diversi pareri delle sezioni regionali e la giurisprudenza contabile in materia, l'ente pone tre diversi quesiti in tema di pagamento dei diritti di rogito al vicesegretario, in particolare si chiede:

1. se il limite di 1/3 dello stipendio teorico annuo del segretario comunale debba intendersi come limite massimo erogabile dall'ente indipendentemente dai soggetti intervenuti nell'attività rogatoria;

2. in tal caso, si chiede se i diritti di segreteria spettanti al vicesegretario vadano rapportati al periodo di effettiva sostituzione del segretario generale o all'importo dei contratti stipulati;
3. in caso contrario, se i diritti di segreteria del vicesegretario debbano rapportarsi al periodo di effettiva sostituzione del titolare oppure se debbano calcolarsi tenendo conto esclusivamente del limite di 1/3 dello stipendio del vicesegretario stesso.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso in esame, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle autonomie ai sensi dell'articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni in legge n.213/2012.

Nel merito dei quesiti proposti e assorbiti per una migliore trattazione, la normativa contrattuale di riferimento in materia è rappresentata dal CCNL Dirigenti del comparto Regioni ed Enti locali del 22/02/2006 che, all'art.25, prevede che: *"Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare*

della relativa funzione", nonché dal CCNL del 9 maggio 2006 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, che, all'art.11, stabilisce che "1.Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.

2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari."

A sua volta l'art.41, comma 4, della legge n.312/1980, prevede che una quota del provento del comune o della provincia relativa ai diritti di segreteria "è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento".

Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare l'argomento oggetto della presente richiesta con il parere n. 7 del 17 maggio 2007 e, da ultimo, con parere reso con deliberazione n. 256 del 1° ottobre 2012, ribadendo in quest'ultima deliberazione che la disposizione di cui all'art. 41 citato è "chiara nell'identificare il limite di 1/3 dello stipendio del segretario rogante quale compenso massimo ed invalicabile per le attività espletate".

Difatti, la mancata espressa previsione all'art.25 del CCNL Dirigenti del comparto Regioni ed Enti locali, di un preciso limite stipendiale (al contrario di quanto indicato per il personale non dirigenziale) si presta ad essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge che vanno individuate nell'art. 41, comma 4, della legge n.312/1980 e quindi nel limite "massimo di un terzo dello stipendio in godimento". In tal senso si esprime anche la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Sicilia che, con sentenza n. 280 depositata il 20 novembre 2012 a riforma della sentenza di primo grado n. 786/2012, espressamente recita: "la mancata indicazione, da parte dell'art. 25 del diverso CCNL applicabile ai dirigenti, delle modalità di calcolo e di ripartizione dei compensi si presta ad essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge. Appare pertanto logico, oltre che conforme a criteri di sana gestione finanziaria, che anche nell'ipotesi considerata il limite di spesa per l'Ente, a prescindere dalle vicende sostitutorie, resti quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione".

Nella deliberazione n. 256/2012 citata, inoltre, questa Sezione aveva già fornito una specificazione circa la quantificazione della frazione stipendiale per i soggetti incaricati delle funzioni vicarie ai sensi dal citato art.41, comma 4, della legge n. 312/1980, individuandola "in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario".

In conclusione la remunerazione dei diritti di rogito a beneficio del soggetto rogante va quantificata - in riferimento ai compensi percepiti dal segretario comunale - nella misura "*di un terzo della retribuzione annua rapportata, quest'ultima, al periodo di effettivo servizio svolto dall'interessato*" (così si esprime, la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Sicilia con sentenza n. 280 depositata il 20 novembre 2012, nonché la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 15 del 28 novembre 2008).

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 8187/1.13.9 del 9 maggio 2013.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Arezzo e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Cons. Paolo PELUFFO

Depositata in Segreteria il 4 giugno 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI